

COMUNE DI NOCETO

REGOLAMENTO PER SALE GIOCHI

Art. 1 – DEFINIZIONE

È “sala gioco” l’esercizio pubblico con biliardi e/o altri giochi leciti, la cui attività è subordinata al rilascio della licenza prevista dall’art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n°773.

La licenza, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616 che ha attribuito ai Comuni le funzioni in materia di polizia amministrativa, viene rilasciata dal Sindaco nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Sono escluse dalla presente disciplina le attività di spettacolo, trattenimenti o attrazioni definite “spettacoli viaggianti” ai sensi della legge 18 Marzo 1968, n°337.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività svolta, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l’accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l’osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, di cui uno dei due conforme alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, separati per uomini e donne, con antibagno.

I locali devono avere una superficie minima di mq. 100, calcolata al netto delle zone di servizio;

I locali devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635;

I locali devono essere ben aerati ed illuminati;

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete

metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita ad un euro, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. La durata minima di ciascuna partita è di quattro secondi. Tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. Gli apparecchi devono essere tutti obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 640 e successive modificazioni.
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/2000.

Art. 4 – DISTANZE

Le sale giochi non possono essere ubicate all'interno del Centro Storico come definito dal P.R.G.

I nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti devono osservare una distanza minima non inferiore a metri 500 (cinquecento) misurata sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi accessi.

Costituiscono eccezione gli insediamenti ubicati nei centri commerciali, nei centri intermedi e nei direzionali per i quali non sono richieste distanze minime rispetto ad esercizi già esistenti.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del /08/2008 nuovo testo in grassetto.

(La distanza minima tra ogni sala giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 200

(duecento) misurati per la via pedonale più breve dall'accesso della sala giochi al punto più vicino dell'edificio protetto.)

- La distanza minima tra ogni sala giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto, aree e/o parchi gioco per bambini, nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 500 (cinquecento) misurati per la via pedonale più breve dall'accesso della sala giochi al punto più vicino dell'edificio protetto o della zona protetta.

La licenza può essere rifiutata o revocata quando la zona o i locali non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

Art. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

Non possono ottenere la licenza coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 e nel caso di sussistenza di motivi ostativi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti debbono sussistere in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta la revoca della licenza.

Art. 6 – ISTANZA PER IL RILASCIO

La domanda di rilascio della licenza, redatta in carta da bollo, sottoscritta con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 Gennaio 1968, n° 15, va presentata al Sindaco e deve contenere:

- a) le generalità complete e codice fiscale del richiedente oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete del legale rappresentante;
- b) l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
- c) descrizione dell'attività;
- d) numero ed il tipo di apparecchi da installare;
- e) titolo di disponibilità dei locali;
- f) dichiarazione relativa alla capienza delle persone.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata

da una relazione tecnica dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti;

- 2) domanda per parere igienico sanitario da parte dell'Azienda U.S.L.;
- 3) dichiarazione del titolare relativa all'assoggettamento o meno dell'attività alla normativa di prevenzione incendi, qualora il certificato di prevenzione incendi sia necessario, il suo ottenimento è condizione per l'inizio o la prosecuzione dell'attività.

Art. 7 – ISTRUTTORIA

Il rilascio della licenza è subordinato all'acquisizione dei pareri di competenza di:

- Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L., per quanto attiene l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari;
- Comando di Polizia Municipale, per quanto riguarda la verifica dei presupposti e dei requisiti di competenza;
- ARPA territorialmente competente, per quanto riguarda la compatibilità ambientale,

Il Sindaco potrà altresì disporre l'acquisizione d'ufficio o ad opera del richiedente la licenza di ogni altra documentazione necessaria.

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente dovrà produrre ulteriormente:

- copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla SIAE;
- il nulla-osta dell'amministrazione finanziaria;
- per locali con capienza superiore a 100 persone: certificato di prevenzione incendi;
- una marca da bollo da apporre sulla licenza.

Art. 8 – TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI

Il trasferimento della sala giochi è soggetto a preventiva licenza ed è concesso purché sussistano i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 4.

In caso di comprovate cause di forza maggiore quali: sfratto esecutivo, dichiarato per motivi non imputabili al conduttore, sopravvenuta inagibilità dei locali dichiarata dall'autorità competente, sopravvenute esigenze in materia di viabilità e traffico, l'autorizzazione al trasferimento, sentiti i competenti uffici comunali potrà essere rilasciata, per un periodo transitorio, anche a parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente.

Art. 9 - SUBINGRESSO

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine il cessionario, entro tre mesi dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'art. 6, nonché:

- a) dall'atto di rinuncia della licenza reso dal cedente l'azienda,
- b) dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.

- 2) In caso di subingresso per acquisto d'azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente regolamento, l'amministrazione comunale, può richiedere l'adeguamento o, se questo non è materialmente possibile, il trasferimento.
- 3) Il trasferimento della proprietà dell'azienda per causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine l'erede o gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa devono presentare apposita domanda corredata dall'atto di successione, oltre che di quanto previsto all'art. 6.
- 4) Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

Art. 10 – ATTIVAZIONE SALA GIOCHI, SOSPENSIONE ATTIVITA'

L'esercente deve iniziare l'attività entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza.

L'attività, previa comunicazione scritta al Comune, può essere sospesa per complessivi tre mesi l'anno, salvo proroga per cause di forza maggiore.

Art. 11 – RAPPRESENTANZA

Secondo quanto previsto dall'art. 93 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza può condurre l'esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.

Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati all'art. 5.

Art. 12 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

Il titolare della licenza di sala giochi o di sala biliardi può sospendere l'attività per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore. Se la chiusura si protrae per oltre 30 giorni occorre inviare preventivamente una comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 13 – ORARI E CHIUSURE

Gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare l'orario che intende effettuare.

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

Art. 14 – PERSONE AMMESSE AI GIOCHI

È vietato l'uso di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori degli anni 18.

È vietato l'uso di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7, lettera "a" e "c" del T.U.L.P.S., ai minori degli anni 16.

Ai minori di anni 14 è vietato il gioco; agli stessi è vietato altresì l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o altro parente maggiorenne.

Art. 15 – MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO

E' vietato, senza previa autorizzazione del Sindaco, modificare i giochi o aumentarne il numero.

Non sono ammesse modificazioni dei locali, degli impianti e dei servizi, senza previo accertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari e di ogni altro requisito o caratteristica prevista nel presente regolamento. L'autorizzazione ad apportare modifiche è, in ogni caso, subordinata all'adeguamento della sala giochi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti e del presente regolamento.

Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare la propagazione delle vibrazioni ed il rumore agli edifici adiacenti.

Contestualmente o successivamente al rilascio della licenza, il Sindaco può imporre l'adozione di particolari misure di insonorizzazione, quale condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 16 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DI SALA GIOCHI

L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:

- a) la licenza d'esercizio,
- b) la tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune;
- c) la tariffa dei prezzi praticati,
- d) il regolamento di ciascun gioco.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, salvo che non si tratti della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia.

Art. 17 - SANZIONI

Il Funzionario Responsabile ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate di seguito:

- a) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 a € 500, applicata ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successiva modifica legge n. 3 del 16.01.2003.
- b) Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, nei casi di violazione degli artt. 2, 3, per un periodo da 1 a 90 giorni, nel caso in cui - nell'arco di un quinquennio - venga violata la stessa norma per due volte oppure vengano violate norme diverse per tre volte.

Art. 18 - REVOCA DELLA LICENZA

La licenza è revocata nei seguenti casi:

- a) abuso del titolare (art. 10 del t.u.l.p.s.);
- b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni, senza aver avvisato il Comune;
- c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
- d) perdita dei requisiti da parte del titolare della licenza,
- e) mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore;
- f) su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del t.u.l.p.s.)